

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

GIUDICE UNICO DI 1º GRADO

Il Giudice Monocratico dott. Piero Messini D'Agostini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

- 1) ABELA FRANCESCO MASSIMO, nato a Bergamo il 25.6.1958, elettivamente domiciliato c/o avv. Giancarlo Rizzieri, in Rovigo via G. Verdi n. 41
 - libero presente -
 - difensore di fiducia avv. Giancarlo Rizzieri del Foro di Rovigo
- 2) ANCARANI ANTONELLA, nata a Faenza (RA) il 17.4.1956, ivi residente in via Ugo Piazza n. 3 -
 - libera presente -
 - difensore di fiducia avv. Stefano Dalla Valle del Foro di Ravenna
- 3) BARTOLOMEOLLI PATRIZIA, nata a Ravenna il 24.4.1963, residente a Venezia in via Cannaregio n. 269 -
 - libera presente -
 - difensore di fiducia avv. Stefano Dalla Valle del Foro di Ravenna
- 4) MAZZOLI BARBARA, nata a Faenza (RA) il 24.4.1963, residente in Ravenna, fraz. Punta Marina via dei Navigatori n. 79
 libera contumace -
 - difensore di fiducia avv. Stefano Dalla Valle del Foro di Ravenna

N. 422/07 REG. SENT.

N. 202/2006 REG. GEN.

N. 1203/2003 R.N. REATO

SENTENZA

in data 6/3/2007

Depositata in cancelleria il

13/3/2007

IL FUNZIONARIO

CANCELLERIA

Or (100) To Petina

RICEVUTA DAL P.G. IL

TRASMESSA COPIA 1 L'ESECUZIONE IL

REG. CAMPIONE

N.____

Redatta scheda il

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110 e 348 c.p., in relazione agli artt.100 T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934 n.1265 e 11 R.D. 31.5.1928 n. 1234, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:



- ABELA Francesco Massimo, nella qualità di dottore in filosofia, in assenza di specifici titoli abilitanti alle professioni di medico chirurgo e di psicologo, esercitato dette professioni, formulando diagnosi e prescritto farmaci omeopatici a innumerevoli pazienti minori e non;
- ANCARANI Antonella, nella qualità di insegnante presso la scuola materna
 "S. Cuore" parrocchia S. Antonio di Faenza (RA), agevolava ed incrementava l'illecita attività di medico-psicologo dell'Abela sopra indicato, procurando allo stesso pazienti ed organizzando incontri;
- MAZZOLI Barbara, nella qualità di conoscente ed allieva di corsi tenuti dall'Abela Francesco Massimo, agevolava ed incrementava l'attività illecita di quest'ultimo, mettendo a disposizione la sua abitazione sita in Faenza (RA) via Di Sopra n. 2;
- BARTOLOMELLI Patrizia, nella qualità di erborista e titolare dell'erboristeria all'insegna "Erboristeria di Frate Vento", attigua allo studio in uso all'Abela Francesco Massimo, agevolava ed incrementava l'attività illecita di quest'ultimo, permettendogli di incontrare i propri pazienti all'interno dei suoi locali.

In Faenza (RA), Punta Marina Terme (RA), Cesenatico (FC) e Savignano sul Rubicone (FC), in data antecedente e prossima al mese di maggio 2003.

PARTE CIVILE: Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, rappresentato dal Presidente pro tempore dott.ssa Manuela Colombari, difeso dall'avv. Francesco Paolo COLLIVA del Foro di Bologna.

Il Pubblico Ministero conclude come segue:

 per l'imputato Abela Francesco Massimo chiede la condanna a tre mesi di reclusione, senza concessione delle attenuanti generiche;

per le imputate Ancarani Antonella, Bartolomeolli Patrizia e Mazzoli Barbara chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore di parte civile deposita le seguenti conclusioni:

- voglia l'Ill.mo Giudice affermare la penale responsabilità degli imputati e conseguentemente condannarli alla pena di giustizia.
- Voglia altresì condannarli al risarcimento dei danni tutti, materiali e morali,
 causati dal reato, danni da liquidarsi in via equitativa da questo Giudice,
 ovvero in separato giudizio civile (e che comunque, per mero scrupolo, qui si indicano in euro 50.000,00).
- Voglia infine condamare gli imputati alla rifusione delle spese e dell'onorario di assistenza e difesa della parte civile come da nota allegata.

Il difensore dell'imputato Abela Francesco Massimo conclude come segue:

 esclusione della parte civile ed assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Il difensore delle imputate Ancarani Antonella, Bartolomeolli Patrizia e Mazzoli Barbara conclude come segue:

 assoluzione delle imputate perché il fatto non sussiste ovvero per non avere commesso il fatto.

FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso il 12/9/2005, ai sensi dell'art.550 c.p.p., il Pubblico Ministero citava a giudizio Francesco Massimo ABELA, Antonella NCARANI, Patrizia BARTOLOMEOLLI e Barbara MAZZOLI affinché rispondessero in concorso del reato di esercizio abusivo della professione, in epigrafe trascritto.

Alla prima udienza dibattimentale si costituiva parte civile l'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna; venivano poi respinte due richieste preliminari delle difese degli imputati, volte ad ottenere, la prima l'esclusione della parte civile, la seconda una pronunzia di insussistenza del fatto, ai sensi dell'art.129 del codice di rito.

Ammesse le prove orali e documentali, all'udienza del 22/6/2006 venivano esaminati dieci testi indicati dal Pubblico Ministero.

Rinviata l'udienza del 12/10/2006, a causa dell'adesione dei difensori all'astensione proclamata dalla categoria, alla successiva udienza del 10/1/2007 si procedeva all'esame degli imputati Abela, Ancarani e Bartolomeolli nonché di nove testimoni indicati dalle difese degli stessi.

All'odierna udienza sono-stati esaminati i consulenti nominati dalla parte civile (l'avv. Eugenio CALVI) e dall'imputato Abela (il prof. Ivano SPANO), con successiva acquisizione dei loro elaborati scritti.

Dichiarati utilizzabili, ai sensi dell'art.511 c.p.p., i documenti inseriti nel fascicolo exart.431 c.p.p. nonché quelli prodotti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ad esito della discussione le parti hanno formulato ed illustrato le conclusioni sopra riportate.

La vicenda per cui è processo trae origine da una segnalazione in data 25/2/2003 (v. doc. 1 produzioni P.M. udienza 13/3/2006), effettuata dal Rettore dell'Università di Bologna alla locale Procura e poi trasmessa il 13/3/2003 per competenza alla Procura presso questo Tribunale, con la quale, facendo seguito alla denuncia presentata dalla signora Fabiana BUCCINELLI, si ipotizzava una condotta penalmente rilevante (artt.347 e 348 c.p.) in capo al dott. Francesco Massimo ABELA, atteso che su ricette e ricevute dallo stesso rilasciate veniva menzionato l'Ateneo bolognese, presso il quale l'Abela aveva conseguito il diploma di laurea in filosofia l'1/12/1984, senza avere però poi instaurato alcun rapporto professionale o di collaborazione con l'Università.

(Per completezza, si rileva che alla richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, presentata dall'Ateneo in data 25/7/2005 e pervenuta dopo due giorni - doc. 1 bis produzioni P.M. -, la Procura ha risposto in data 24/7/2006, a dibattimento ormai ampiamente in corso. La successiva istanza dell'Ateneo del 12/9/2006, trasmessa al Tribunale "per quanto di competenza", è stata necessariamente allegata agli atti, senza un ulteriore seguito. In ogni caso l'Università di Bologna non è soggetto danneggiato dalla condotta ascritta all'Abela nel presente processo).

Il Pubblico Ministero delegava ai Carabinieri del NAS di Bologna lo svolgimento delle indagini, ad esito delle quali chiedeva ed otteneva dal G.I.P., nel febbraio del 2004, l'emissione di un decreto di sequestro preventivo dell'immobile, sito in Punta Marina, ove l'Abela avrebbe in

ipotesi esercitato le professioni di medico chirurgo e psicologo, in assenza dei necessari titoli di abilitazione.

Nel maggio del 2004, poi, la polizia giudiziaria procedeva all'esecuzione di un decreto del Pubblico Ministero di sequestro probatorio di ricevute fiscali emesse dal dott. Abela.

Nel luglio del 2004, su disposizione del P.M., l'immobile veniva riconsegnato alla locataria Patrizia Bartolomeolli, contestualmente alla restituzione all'Abela della predetta documentazione fiscale.

Dai documenti prodotti dalla difesa dell'imputato all'udienza del 13/3/2006 (doc. 1-11) si evince che Francesco Massimo ABELA, in data 1/12/1984, conseguì presso l'Università di Bologna la laurea in filosofia e successivamente l'abilitazione di biopranoterapeuta professionale e il diploma di operatore NEI (Integrazione Neuro Emozionale).

Il dott. Abela, poi, ha frequentato un corso quadriennale di formazione in omeopatia e vari seminari (in auricoloterapia, iridologia) e master (in naturopatia) ed è socio dell'Istituto Olistico Italiano, membro dell'associazione britannica di medicina complementare (BCMA), conseguentemente iscritto nell'albo per diverse categorie.

In considerazione di questi titoli, la difesa dell'imputato, nella richiesta di riesame in data 9/3/2004, ha sostenuto che il dott. Abela é "un grande esperto in medicine alternative.....non disciplinate dal nostro ordinamento.....ma riconosciute in altri Paesi Europei e negli Stati Uniti, ove hanno una lunga tradizione".

La naturopatia, in particolare, è disciplina allo stato non regolamentata,

anche se con una deliberazione del consiglio comunale dell'Emilia-Romagna, in data 15/2/2005, è stata recentemente istituita la "figura dell'operatore professionale naturopata del benessere".

L'esercizio di detta professione - secondo la difesa - "non può configurare alcuna fattispecie criminosd", valutazione condivisibile, avuto riguardo alla tutela costituzionale (artt.2 e 41) della libera (ed anche atipica) iniziativa privata, se si precisa, però, che la stessa non può certamente sconfinare nel compimento di atti tipici, propri e riservati ad altre professioni, come quelle del medico-chirurgo e dello psicologo, in relazione all'esercizio delle quali il più alto fondamento normativo risiede nell'art.32 della Costituzione, che tutela la "salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

Lo Stato, proprio nell'"interesse della collettività", deve apprestare i necessari mezzi e strumenti di controllo (e l'art.348 c.p. è la risposta sul piano penale, necessaria ma non sufficiente ed esaustiva) affinché gli atti tipici di dette professioni, che attingono alla salute fisica e psichica dei cittadini, siano esercitati esclusivamente da persone che abbiano conseguito il diploma di laurea nonché l'iscrizione all'albo professionale (il fatto, poi, che questi requisiti non siano da soli garanzia di serietà e competenza lo si può considerare notorio, ma riguarda, invero, tutte le figure professionali: in proposito sarebbe necessario svolgere riflessioni sull'organizzazione e sul funzionamento delle nostre Università, ma ovviamente non è questa la sede).

L'art.348 c.p. costituisce una norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse qualificanti una determinata

attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette (così, di recente, Cass. 19/12/2005, Locaputo).

Conseguentemente, tra l'altro, l'eventuale errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante, alla luce di quanto previsto dall'art.47 co.3° c.p. (in questo senso cfr., ad es., Cass. 6/12/1996, Manzi).

La ratio della norma risponde all'esigenza di evitare i pregiudizi che potrebbero conseguire dall'esercizio di determinate attività da parte di chi sia sprovvisto di cognizioni tecniche o scientifiche: se per un verso la necessità di dette cognizioni, per il compimento di determinati atti, giustifica la riserva a favore del soggetto in possesso della richiesta abilitazione, per altro verso solo gli atti che presuppongono tale competenza possono essere considerati "riservati" e tutelati dalla norma.

L'interesse protetto dalla norma, quindi, é indisponibile, cosicché l'eventuale consenso espresso dal destinatario della prestazione abusiva é irrilevante ex art.50 c.p. e non esclude l'illiceità penale della condotta (in proposito v., ad es., Cass. 8/10/2002, Notaristefano e Cass. 22/8/2000, Magaddino).

A volte possono sorgere notevoli difficoltà nell'individuazione delle condotte penalmente rilevanti, qualora le norme rispetto alle quali opera il rinvio non descrivano in modo analitico gli atti della professione oggetto della "riserva", fatto che - per quanto rileva nel caso in esame -

si verifica sia per la professione del medico chirurgo (nelle numerosi fonti normative in tema di attività sanitaria non vi è una sua precisa definizione con l'indicazione degli atti tipici) sia per quella dello psicologo ("data la genericità delle indicazioni in tal senso contenute nella legge che prevede l'ordinamento di tale professione": così Cass. 3/3/2004, Bordi - pronunzia sulla quale si tornerà oltre - con riferimento all'art.1 della legge 18/2/1989 n.56).

Invero, più che sotto il profilo di diritto, le opposte conclusioni di Accusa (pubblica e privata) da una parte e Difesa trovano fondamento in una diversa interpretazione del materiale probatorio, in una divergente lettura dei fatti accertati, ovvero in una diversa applicazione al caso di specie di alcuni principi pure in astratto condivisi.... Gli elementi probatori dell'Accusa a carico di Francesco Massimo ABELA, acquisiti nella fase delle indagini preliminari e presentati in dibattimento, si sostanziano in alcuni documenti (brochure, ricette, prescrizioni) e soprattutto nelle dichiarazioni rese da varie persone che_approssimativamente dal 2001 al marzo del 2004 (come emerso da alcune deposizioni nonché dalle date apposte sul "consenso informato" documenti prodotti dalla difesa all'udienza del 22/6/2006) - si rivolsero al libero professionista per ricevere prestazioni di vario genere. Appare opportuna una valutazione generale in ordine alla attendibilità dei testimoni indotti dall'Accusa: trattasi di clienti che hanno quasi tutti dichiarato di avere avuto un buon rapporto con il dott. Abela e di avere tratto beneficio dagli incontri con lo stesso. Pertanto, se non "ostili"

all'Accusa, i testimoni non sono certamente apparsi prevenuti od astiosi nei confronti dell'imputato né inclini a sottolineare elementi allo stesso sfavorevoli.

Si consideri, poi, che il dott. Abela, nel corso dell'esame, con riferimento alle deposizioni dei predetti testi, dallo stesso ascoltate, ha confermato che "in linea di principio, in linea di massima, le dichiarazioni rese dai suoi clienti dell'epoca corrispondevano all'effettivo andamento dei colloqui" (pg.13 trascrizioni udienza 10/1/2007).

Da un esame complessivo delle deposizioni rese dai 17 clienti dell'Abela si evince che i colloqui furono di diversa natura e variavano a seconda delle richieste e delle esigenze manifestate, anche se - come si vedrà oltre in dettaglio - molti testi del Pubblico Ministero hanno dichiarato di avere affrontato con l'imputato, per loro stessi o per i figli, soprattutto problemi inerenti i propri stati emotivi.

Per contro, per i testi indotti dalla difesa i temi trattati con il dott.

Abela riguardavano problemi di intolleranza alimentare (teste

SEROFONTE), di "motivazione" di ragazzi o di atleti (GIMIGNANI e

PASI), religiosi (BORGHESI), spirituali e filosofici (LAPPI).

Non vi sono fondati motivi per dubitare della attendibilità e credibilità degli uni o degli altri testimoni, ben potendo essere mutata la natura degli incontri a seconda della ragione per la quale le varie persone si erano rivolte al professionista; peraltro - come si vedrà- anche alcune dichiarazioni dei testi indotti dalla difesa degli imputati hanno una valenza accusatoria.

Non si può sottacere, tuttavia, che alcuni fra questi ultimi testimoni sono apparsi generici e verosimilmente reticenti (ad esempio, la teste Franca GHIRARDINI, recatasi dall'imputato per problemi di "stanchezza", ha detto di non ricordare alcunché del contenuto dei colloqui) ed hanno fornito risposte sin troppo "standardizzate", soprattutto in ordine ai prodotti suggeriti dal dott. Abela (rigorosamente sempre fiori di Bach e tisane e mai prodotti omeopatici).

Prima di affrontare l'aspetto relativo al contenuto dei colloqui fra l'Abela ed i propri clienti, è importante verificare in che modo il professionista si pose con gli stessi, si "accreditò" o comunque lasciò che si potesse supporre una sua determinata qualifica o specializzazione.

Il dott. Abela - come già detto - si laureò in filosofia all'Università di Bologna. Nel corso dell'esame dibattimentale egli ha sostenuto che detto corso di laurea aveva un indirizzo pedagogico, offrendo documentazione che avrebbe dovuto dimostrare la circostanza; invero dalla produzione "mirata" si evince soltanto che la tesi di laurea ebbe ad oggetto "la pedagogia come problema di filosofia morale".

L'imputato, poi, ha dichiarato di avere sostenuto un solo esame di psicologia.

È pacifico, infine, che egli non ebbe alcun rapporto di collaborazione professionale con l'Università di Bologna.

Alla luce di questi dati, si può affermare con fondamento che già documentalmente emergeva una certa ambiguità nel modo con il quale il dott. Abela si presentava all'esterno.

Innanzitutto, appare fondata la doglianza espressa dal Rettore dell'Ateneo Bolognese nella prima segnalazione, laddove veniva richiamata la dizione "Università agli studi di Bologna" evidenziata nella sua carta intestata, indicata in calce alle specializzazioni di "IRIDOLOGIA-FLORITERAPIA" (v. doc. 2 prodotto dal P.M. all'udienza del 13/3/2006 nonché allegati al verbale di sommarie informazioni della d.ssa Fiorenza Campidelli), riproposta in modo meno ambiguo sul timbro di alcune "ricette" a fianco della menzione della "Laurea in Filosofia" (v. doc. prodotti all'udienza del 22/6/2006).

Inoltre, nel curriculum del dott. Abela riportato nella *brochure* della scuola "Il Risveglio" (doc. 5 prodotto dal P.M. all'udienza del 13/3/2006), viene evidenziato in modo certamente mendace che l'imputato era "laureato in filosofia e pedagogia ad indirizzo psicologico".

Ciò che più conta, tuttavia, al fine di valutare la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'Abela, è la circostanza relativa alleconvinzioni di alcuni suoi clienti circa la qualifica dallo stesso rivestita, che non potevano certamente essere il frutto di immaginazione: così la teste Laura VISANI l'aveva conosciuto come psicologo e tale fu anche la sua percezione (pg.27 trascrizioni udienza 22/6/2006); Anna GARAVINI riteneva fosse un "medico generico specialista nel settore della psicologia" (pg.40); Giancarlo GARAVINI non conosceva bene la sua qualifica professionale, ma aveva genericamente pensato fosse un medico (pg.48), Laura VITALI ebbe "l'impressione che l'Abela fosse uno psicologo, interpretando in questo senso le domande rivolte ai bambini e ai disegni" (pg.67).

La difesa, per evidenziare la buona fede e correttezza del dott. Abela, ha fatto leva sul "consenso informato" che veniva fatto sottoscrivere ai clienti in occasione dei colloqui (per sei di essi, all'udienza del 22/6/2006, vi è stata la produzione del foglio sottoscritto).

Invero, va sottolineato come, dall'esame del documento, emerge chiaramente come lo stesso fosse essenzialmente finalizzato ad ottenere detto consenso "ai sensi della Legge del 31.12.96 n.675 e successive modificazioni, recante disposizioni a "TUTELA DELLE ALTRE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI" (così l'intestazione).

Soltanto in poche righe del secondo periodo del testo, scritto in caratteri minuscoli, vi è un avvertimento circa la difformità fra l'attività di naturopata e l'intervento medico-chirurgico.

E' del tutto verosimile, dunque, che i clienti intesero che quel consenso veniva prestato in relazione al disposto della legge sulla privacy, senza fare molta attenzione – come spesso accade nell'esperienza quotidiana – al contenuto del documento, tant'è che vari testimoni, in un primo tempo, non avevano neppure ricordato di avere sottoscritto detto documento, riconoscendo solo successivamente la propria firma.

Opportunamente il Pubblico Ministero, nel corso della discussione, ha rimarcato che il dott. Abela, oltre ad interventi e conferenze (verosimilmente spesso a titolo gratuito), svolgeva una intensa attività professionale privata a pagamento, come comprovato anche dall'elevato numero di fatture (217, relative al solo periodo 8/1/2004-5/5/2004), sequestrate dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini.

Proprio nell'ambito di questa attività si svolsero i colloqui fra l'imputato ed i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, del contenuto di alcuni dei quali occorre dar conto, soffermandosi sulle dichiarazioni più rilevanti.

La teste Gigliola CHIAUZZI (pg. 4, 7-9 trascrizioni udienza 22/6/2006) si rivolse all'imputato per sottoporgli un problema alimentare ("avevo il gonfiore nella pancia, intolleranze al cibo"), che poi risolse dopo avere assunto prodotti omeopatici prescritti dall'imputato.

Ella poi chiese consigli sul comportamento da tenere con la figlia Jessica, che era fortemente insicura.

Nel corso di quattro o cinque colloqui avuti con la bambina, si parlà della sua infanzia, dei suoi "stati d'animo", degli "stati emotivi"; il dott. Abela chiese "se era successo qualcosa che l'aveva traumatizzata", "le fece fare quei disegni" (prodotti dal P.M.) e "suggeriva comportamenti da mettere in atto".

Anche nei vari schemi redatti dall'imputato (anch'essi acquisiti) si coglie con chiarezza il tipo di indagine che venne svolta (si fa riferimento alla paura, alla protezione, al rimprovero, all'aggressività, all'ingiustizia, all'amarezza).

Altre annotazioni significative – per il chiaro riferimento a stati emotivi – sono quelle presenti sul retro della prescrizione di alcuni prodotti omeopatici consigliati a Simona TIRB, la quale ha dichiarato di avere esposto un problema fisico ("gonfiore alla pancid") e di avere ricevuto consigli su un piano diverso dall'Abela, il quale riteneva che ella non avesse "affetto a sufficienza" e le lesse poi un passo di Freud (pq.15).

circostanza – la seconda – negata dall'imputato.

La teste Alessandra TOSI ha dichiarato (pg.20-4) che, durante l'unico colloquio avuto con il professionista, questi le pose domande sul suo stato emotivo e verosimilmente sulla sua infanzia, le fece "uno schema con diversi color!" ("una specie di metafora con una quercia che ha le radici ben piantate, riferita a me stessa"), sotto il quale scrisse che la signora aveva "un senso del dovere molto spiccato" e che non si permetteva "neanche di perdere il controllo su alcune cose".

Il problema di natura fisica ("nella sede della tiroide e al collo") esposto dalla donna - che, per quel motivo, si era recata dal naturopata - l'Abela "lo-collegava a questa cosa un po' emotiva" e le prescrisse prodottifisioterapici, che poi la Tosi non assunse perché fece accertamenti clinici in Ospedale e scoprì di avere un effettivo problema alla tiroide.

La teste Laura VISANI ha ricordato di avere avuto due incontri con il dott. Abela, che ella riteneva fosse uno psicologo, uno per un proprio problema psicofisico e l'altro legato alla emotività della figlia, poi progressivamente risoltisi a seguito anche dell'aiuto ("a fare emergere delle cose che tu hai dentro") e dei consigli ricevuti (pg.27, 34-5).

Claudia GARAVINI incontrò il dott. Abela con i propri-figli; quello piccolo, in particolare "aveva molta paura di essere abbandonato" e con lui furono affrontati i suoi stati emotivi, collegati ad aspetti familiari.

Il professionista le diede "una cura e con questa cura" (prodotti omeopatici) il bambino migliorò (pg.36-8).

Anche Anna GARAVINI parlò con l'imputato (a lei noto come "medico generico specialista nel settore della psicologia") della propria

infanzia, degli stati d'animo e dei rapporti familiari.

Il dott. Abela le diede "consigli sul comportamento da tenere", oltre alla prescrizione di prodotti omeopatici (pg.41-3).

Giancarlo GARAVINI sentiva la propria chiusura ed asocialità come un problema "più che altro psichico" e ricevette dal dott. Francesco Abela, dallo stesso ritenuto un medico, "suggerimenti di carattere comportamentale" (pg.47-9).

La teste Maria Rosa BRAGHETTONI, insegnante, manifestò al dott. Abela i propri stati emotivi in certe situazioni ("Parlavamo di come mi sentivo, mi era capitato un evento: gli raccontavo come mi sentivo" - pg.54) e nel corso del dialogo ricevette risposte adeguate ai problemi esposti (pg.59); le furono consigliati prodotti omeopatici che ella assunse (pg.52).

Antonella VITALI si rivolse all'imputato in un periodo molto particolare della propria vita, quello della separazione dal marito, a causa della quale i due figli piccoli "attraversavano un momento delicato", avevano un problema "a livello caratteriale", "erano molto nervosi a causa di una situazione difficile". La signora aveva visto che nel depliant che pubblicizzava una conferenza dell'Abela, alla quale ella partecipò, vi era un anche riferimento alla PNL, "analisi transazionale, che é una branca della psicologia che tratta a livello comportamentale" e, vista la situazione dei figli, aveva "piacere di parlare con lui per sapere se poteva dare una sua interpretazione" (pg.61-2).

Anche i figli risposero alle domande del dott. Abela, "sui sogni che facevano, sulle sensazioni che avevano in quel momento, nei loro

rapporti con i compagni di scuola, fra di loro ed altre cose" (pg.63).

I due bambini eseguirono anche dei disegni ("non so se riguardavano i sogni che avevano fatto, oppure rappresentazione a soggetto a mano libera" - pg.64).

La mamma ricevette "indicazioni per i figli", oltre al suggerimento di prodotti omeopatici ("Ha detto che, se volevo, potevo dare queste gocce omeopatiche, ha detto che si trovavano in farmacia. L'ho fatto" - pg. 65). La teste ebbe "l'impressione che l'Abela fosse uno psicologo, interpretando in questo senso le domande rivolte ai bambini e ai disegni", spiegando in dibattimento questa sua impressione riferita ai Carabinieri:

"essendoci questo riferimento alla PNL ed essendo quest'ultima una branca della psicologia..." (pg.67).

La teste Laura BASSI, infine, si recò insieme al marito presso lo studio dell'imputato "per problematiche comportamentali" del figlio, inerenti, soprattutto il rapporto con il cibo e con gli altri bambini ("Siamo andati là con il concetto che il bambino é timido" - pg.71).

Il dott. Abela, dopo avere espresso le sue valutazioni ("disse: «non si tratta di un problema di timidezza, suo figlio ha bisogno di essere seguito"), consigliò un "percorso comune bilanciato" (pg.72) per genitori e bambino, per il quale essi si rivolsero ad una psicologa, mentre la madre continuò i colloqui con il professionista parlando dei propri "stati emotivi" (pg.74).

Fra i testi indotti dalla difesa dell'imputato, va menzionata la deposizione di Marina BORGHESI, la quale si recò dal dott. Abela per un (serio) "disagio di tipo emozionale" ("non potendo avere figli non riuscivo

ad accettare questa condizione" - pg.27 trascrizioni udienza 10/1/2007).

Il teste Dario PASI, tecnico nazionale di atletica leggera, decise di incontrare l'imputato "per sviscerare le problematiche del rapporto, della motivazione, del rapporto tecnico-atleta, di quello che può essere lo stato d'animo del tecnico e dell'atleta....rapporti di relazione, di motivazione..." - pg.36).

Andrea DALLA VALLE, invece, volle recarsi dal dott. Abela in un momento particolare, avendo subito un lutto in famiglia e cercando conseguentemente di acquisire "un po' di carica per superare una difficoltà" (pg.37-8 trascrizioni 10/1/2007).

Alla luce delle dichiarazioni sopra riportate risulta dimostrato che in varie occasioni il dott. Francesco Abela effettuò diagnosi, consigliò cure o quanto meno esercitò una attività di sostegno in ambito psicologico, compiendo atti tipici della professione di psicologo, per esercitare la quale è necessario, ai sensi dell'art.2 della legge 18/2/1989 n.56 (ordinamento della professione di psicologo), che i laureati in psicologia abbiano conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato e siano poi iscritti nell'apposito albo professionale.

Detta professione, secondo la definizione data dall'articolo 1 della legge citata, "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunită" nonché "le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

Del resto, dall'esame dei due "depliant Accademia di Ricerca Interiore" e soprattutto della "scheda test per consulenze" (doc.13-5 prodotti dalla difesa all'udienza del 13/3/2006) si evince come l'approccio del dott. Abela sconfinasse in buona parte in valutazioni, approfondimenti, indagini di natura prettamente psicologica.

Le deposizioni dei medici chirurghi Domenico Ferlini e Luigi Monsellato (quest'ultimo anche psicologo) nonché le dichiarazioni dagli stessi rilasciate nell'aprile del 2003 (prodotte all'udienza del 10/1/2007), risultano del tutto irrilevanti ai fini difensivi.

Il primo teste ha dichiarato (pg.26 trascrizioni stessa udienza) di avere in passato effettuato "visite omeopatiche" e di avere collaborato a volte con il dott. Abela, peraltro conosciuto dallo stesso come "laureato in pedagogid", il quale "poteva dare consigli dietetici, un po' sullo stile di vita, ginnico ['?]".

Il dott. Monsellato, invece, ha ricordato (pg.24) di avere tenuto come docente, dal 1996 al 2000, un corso nella scuola ARTI ("Accademia per la Ricerca e le Terapie Integrate"), al quale l'imputato partecipò con profitto, come allievo e naturopata. Qualche volta capità che l'Abela indirizzò suoi clienti dal dott. Monsellato, ma il teste ha categoricamente escluso ("assolutamente no") di sapere come in effetti l'imputato si presentasse con le persone che si recavano da lui e quali fossero gli argomenti ed il contenuto dei colloqui.

Queste conclusioni sono conseguenti ad una attenta lettura e ad una coerente interpretazione delle risultanze probatorie, in assenza anche di particolari cognizioni tecniche in tema di psicologia.

Peraltro, l'esame dei due consulenti tecnici (l'avv. Eugenio CALVI per la parte civile ed il prof. Ivano SPANO per l'Abela), avvenuto all'odierna udienza dibattimentale, é stato indubbiamente utile ed ha rafforzato, fornendo ulteriori argomentazioni, le valutazioni che già potevano essere espresse all'esito delle prove orali assunte.

Lavy. Calvi é risultato esperto con particolare competenza specifica in campo psicologico: psicologo e psicoterapeueta da moltissimi anni, il consulente di parte civile é professore a contratto nella facoltà di psicologia all'Università di Torino, è stato presidente della Società Italiana di Psicologia per tre anni nonché, per sei anni, presidente dell'Ordine degli psicologi del Piemonte.

Il consulente, cercando di riempire la richiamata (generica) definizione della professione di psicologo, data dall'articolo 1 della legge n.56 del 1989, con particolare riguardo agli "strumenti" utilizzati, ha sostenuto che sono specifici di tale professione quei mezzi il cui uso si fonda sulla conoscenza dei processi psichici e che consistono essenzialmente nella osservazione, nel colloquio e nella somministrazione di test aventi lo scopo di individuare particolari aspetti del funzionamento psichico.

Detti strumenti, poi, sono psicologici nella misura in cui hanno per finalità la conoscenza dei processi mentali dell'interlocutore, con l'utilizzo di schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche.

E' chiaro che questi strumenti ben potrebbero essere utilizzati "in modo selvaggio" dallo psicologo, senza riferimento a teorie scientificamente condivise o in modo deontologicamente scorretto (così come un medico potrebbe, in astratto, formulare una diagnosi senza utilizzare alcun criterio scientifico, od un avvocato fornire un parere prescindendo da ogni fondamento normativo); ciò posto, appare del tutto condivisibile, nonché conforme alla migliore dottrina, l'interpretazione dell'art.348 c.p. secondo la quale il reato é configurabile indipendentemente dalla correttezza e qualità degli atti tipici.

Il consulente ha esaminato analiticamente le deposizioni rese in dibattimento ed anche gli schemi ed i disegni prodotti.

L'avv. Calvi ha osservato, in particolare, che un disegno eseguito dalla figlia della teste Chiauzzi richiamava chiaramente il "test dell'albero", test psicologico classico riguardante la personalità infantile.

Il consulente ha concluso, sulla base delle testimonianze ed anche di alcune ammissioni del dott. Abela (ad esempio circa il fatto che egli aiutasse i clienti a definire i loro disagi di tipo relazionale "e fare in modo che potessero trovare qualche soluzione, che loro trovassero una qualche risposta" - pg.4 trascrizioni udienza 10/1/2007), che senza alcun dubbio l'imputato, "consultato su problematiche di natura strettamente psicologica, sia somministrando in più di un caso dei test, sia dialogando con i suoi pazienti, procedeva a colloqui su vari aspetti della vita dei suoi interlocutori al fine di diagnosticare problematiche di natura strettamente psicologica connesse ai disturbi dichiarati".

Ritiene il Tribunale che le valutazioni del consulente siano fondate su argomentazioni logiche e convincenti e che - come detto - siano del tutto conformi alle risultanze dell'istruttoria.

E' mancata, invece, nelle argomentazioni espresse dal prof. Ivano Spano, consulente dell'imputato, una analisi specifica delle dichiarazioni rese dai testimoni, idonea a contrastare le valutazioni sino ad ora espresse.

Osserva il Tribunale che in proposito non si può muovere alcun "addebito" al prof. Spano, docente universitario nella facoltà di Psicologia di Padova, direttore di varie scuole di specializzazione, componente di vari comitati (ed altro), atteso che lo stesso é sprovvisto di provate e specifiche cognizioni tecnico-scientifiche in campo psicologico, non essendo psicologo iscritto all'albo (e tanto meno psicoterapeuta), bensì laureto in sociologia e non in psicologia.

Il consulente, sia nel corso dell'esame sia nell'elaborato, si é limitato a sostenere genericamente che "non é possibile confondere l'attività del dottor Abela Francesco con l'esercizio della professione di Psicologo, non essendo essa pertinente, come risulta da tutti gli atti e resoconti festimoniali acquisiti, con le funzioni esplicative della professione dello psicologo stesso" (così la relazione scritta).

Secondo il prof. Spano, il lavoro professionale dell'imputato é "di fatto ascrivibile a quanto definito come «pratica filosofica» o consulenza filosofica».

Il consulente si è molto soffermato su questa "pratica", di introduzione relativamente recente, soggetta a studi e convegni ma allo stato priva di una regolamentazione normativa.

Non pare opportuno, invece, affrontare questo aspetto, poco pertinente al caso in esame, atteso che, in fatto, lo stesso dott. Abela ha sostenuto di avere svolto l'attività di naturopata e di avere avuto con i clienti

"dialoghi pedagogici".

In diritto, va comunque ribadito che nessuna nuova figura, in assenza di disciplina legislativa, potrebbe in ogni caso "invadere il campo" di professioni per le quali – come recita l'art.348 c.p. – é richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Il prof. Spano, invero, é andato fuori tema anche laddove ha svolto argomentazioni - praticamente assenti, invece, sul versante dell'esercizio della professione di psicologo - per escludere che il dott. Abela abbia mai svolto attività di psicoterapeuta.

In proposito (cfr. la prima parte dell'elaborato scritto) il consulente ha ripreso alcune considerazioni svolte dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale (pg.5-6 trascrizioni udienza 10/1/2007), con le quali l'Abela ha evidenziato che i colloqui con i propri clienti erano ben lontani – per contenuto, tecnica, modalità di tempo e di luogo – da quelli propri dello psicoterapeuta.

L'art.3 della legge 18/2/1989 n.56 dispone che "l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia".

Un conto, dunque, è l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ed un conto è l'esercizio della professione di psicologo: ovviamente solo alcuni psicologi sono psicoterapeuti.

Al dott. Abela - con riguardo alla professione di psicologo - é stato

contestato di avere esercitato senza titolo detta professione formulando diagnosi e non anche quella di psicologo-psicoterapeuta che, ovviamente, pratica anche una terapia.

Per contro, una volta circoscritta alla professione di psicologo (regolata dalla legge sull'ordinamento, più volte richiamata) la contestazione di esercizio abusivo, l'attività di "diagnosi psicologica" deve essere intesa in senso lato, comprendendo anche quella di "sostegno psicologico".

Se da una parte, dunque, non si può addebitare al dott. Abela una attività ulteriore e più grave (quella di psicoterapeuta) rispetto a quella contestata nel capo di imputazione, dall'altra ben potrebbe essere lo stesso ritenuto responsabile del reato di cui all'art.348 c.p. anche laddove venisse dimostrato il compimento solo di atti "meno gravi" della diagnosi, ma pur sempre tipici della professione di psicologo.

La distinzione fra l'attività di psicologo e quella di psicologopsicoterapeuta é estremamente rilevante nel processo in esame:
l'imputato, infatti, ha nella sostanza impostato la propria difesa
contestando di avere esercitato psicoterapia, ma trascurando che lo
psicologo (non psicoterapeuta), per la ragione stessa dell'esistenza di
detta professione (protetta), ha necessariamente un campo d'azione e
competenze assai più vaste.

Il consulente di parte civile, rispondendo ad una domanda del giudice (pg.13 verbale dell'odierna udienza), ha sinteticamente ma efficacemente evidenziato che "lo psicologo non psicoterapeuta fa essenzialmente una attività diagnostica, in senso ampio del termine, cioè cerca di

individuare quali sono i problemi psicologici che ha il suo interlocutore

- chiamiamolo anche paziente, in questo caso, perché sotto un aspetto
diagnostico si ha un paziente -, quindi le ragioni di un disagio, di una
sofferenza psichica, l'individuazione anche di situazione di patologia,
evidentemente: lo psicoterapeuta - come dire - é quello che interviene in
modo attivo per «curare», per curare in senso psichico".

E' così possibile ipotizzare anche un solo incontro, avente un contenuto, una "natura psicologica", fra uno psicologo ed una persona che lamenti un disagio o un problema comportamentale.

L'avv. Calvi ha ricordato le varie branche della psicologia applicata, quali la psicologia del lavoro, la psicologia penitenziaria, la psicologia dell'educazione, la psicologia sociale, la psicologia dell'età evolutiva ed ha menzionato alcuni settori (le carceri, i SERT, alcuni reparti ospedalieri) nei quali é previsto per legge l'intervento di una psicologo.

Appare indubbio, allora, che "in tutti questi ambiti lo psicologo non si occupa tanto della patologia, quanto piuttosto di processi psichici, individuali o di gruppo, che attengano, di volta in volta, per esemplificare in modo non esaustivo, ai criteri di selezione del personale, alle leggi che regolano i fenomeni di apprendimento, all'evolvere della struttura psichica durante la crescita individuale, agli aspetti soggettivi dell'individuo ovvero del gruppo nel contesto sociale" (pg.9 della relazione scritta avv. Calvi).

Va radicalmente escluso, dunque, che lo psicologo si occupi unicamente di psicopatologia. La tesi espressa dalla difesa del dott. Abela nel corso della discussione, secondo la quale quelle fra il professionista ed i clienti, erano in sostanza semplici "chiacchierate" urta contro la lettura delle dichiarazioni rese dai testi, prima ancora che contro una coerente interpretazione ed una convincente valutazione delle stesse.

Per altro verso il tenore degli incontri non era certamente di natura pedagogica (e ciò tralasciando il fatto che un laureato in filosofia con una tesi in materia pedagogica possa essere considerato senza dubbio un "pedagogo").

A prescindere dai frequenti casi, sopra richiamati, nei quali i soggetti indagati non erano bambini, pare evidente come l'indagine e l'approccio fossero tendenzialmente di natura psicologica: dialoghi sugli stati d'animo ed emotivi, sull'infanzia, sui sogni; disegni e test; interpretazione di malesseri fisici come espressione di un problema psichico; spiegazione di certi disagi; suggerimenti di comportamenti da adottare; indicazione di prodotti omeopatici o di altra natura per curare ovvero migliorare un determinato stato. E' davvero troppo per dubitare del fatto che l'imputato in varie occasioni compì atti tipici (di diagnosi, indagine, sostegno) propri della professione "protetta" di psicologo.

Del tutto pertinente al caso di specie é il caso esaminato dalla Suprema Corte in una pronunzia non lontana (Cass. 3/3/2004, Bordi, già citata), richiamata anche dalla difesa di parte civile, ove è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal giudice di merito nei confronti di un pranoterapeuta, al quale varie clienti si erano rivolte per prospettare

problematiche afferenti la sfera psicologica (ad esempio ansie e difficoltà nei rapporti interpersonali).

Il professionista, nel caso esaminato, aveva posto in essere un trattamento suddiviso in due fasi: la seconda parte delle sedute era dedicata alla pranoterapia, mentre nella prima egli "instaurava un dialogo con le clienti, nel corso del quale poneva loro domande e affrontava discorsi di natura intima, fornendo consigli su come affrontare ed eventualmente risolvere disturbi di natura psicologica". Nella stessa pronunzia viene puntualizzato che "il contrassegno essenziale dell'atto affinché la condotta costituisca il delitto ex art.348 c.p. deve essere l'esclusività, cioè il non competere ad altri che non abbia per legge la capacità di compierlo. Ne deriva che soltanto la commissione dell'atto riservato è punibile. Tuttavia spesse volte l'atto professionale è preceduto, accompagnato o seguito dall'adempimento di altri atti necessari od utili, ma non tipici, e l'agente può avere commesso soltanto il non tipico ed il non riservato, sicché non risulta agevole accertare nella condotta l'esistenza di quel nucleo centrale, vale a dire dell'atto tipico riservato".

A tale proposito occorre "valutare se l'atto sia comunque espressione di quella competenza e di quel patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta, verificando, in particolare, con rigore, se le modalità di esercizio rivelino all'esterno i caratteri tipici di quell'ordinamento professionale. In tal modo vengono tutelati sia l'interesse generale della collettività sia quello delle diverse categorie professionali e dei singoli che abbiano

necessità di affidarsi per determinate esigenze a soggetti in grado di prestare loro adeguata assistenza tecnica. La ratio della fattispecie è, infatti, quella di evitare che determinate attività, particolarmente delicate e socialmente rilevanti, siano lasciate al libero esercizio di chiunque ne abbia voglia".

In altra recentissima sentenza (Cass. 5/6/2006, Platé), anch'essa di conferma di una condanna di un soggetto che aveva compiuto una diagnosi psicologica, in assenza del prescritto titolo di abilitazione, il giudice di legittimità ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo il quale "l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato", dovendosi distinguere tra attitipici riservati e atti "caratteristici", strumentalmente connessi agli atti tipici della professione, penalmente non rilevanti – questi ultimi – in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità (in questo senso cfr., ad es., Cass. 7/3/2002, Notaristefano; Cass. 24/10/2005, Palma: da ultimo v. Cass. 5/7/2006, Russo ed altro).

Con detta sentenza, peraltro, è stato ribadito l'indirizzo, ormai pacifico nella più recente giurisprudenza di legittimità, richiamato nell'ordinanza emessa all'udienza del 13/3/2006, in ordine alla legittimazione degli ordini professionali a costituirsi parte civile nei confronti di soggetti che abbiano esercitato abusivamente la professione, causando alla categoria una lesione degli interessi patrimoniali ed una diretta lesione di immagine.

All'imputato é stato contestato anche di avere abusivamente esercitato la professione di medico chirurgo.

Dalle deposizioni sopra ricordate – e dalla documentazione acquisita (cfr. doc.2 prodotto dal P.M. il 22/3/2006 nonché allegati al verbale di sommarie informazioni della d.ssa Fiorenza Campielli) – è emerso che il dott. Abela, ad esito di numerosi colloqui, rilasciava ricette o prescrizioni, indicava, consigliava o suggeriva prodotti di varia natura, specie omeopatici.

Si ritiene comunemente che i medicinali omeopatici non siano classificabili quali farmaci in senso stretto, in quanto il principio attivo nelle diluizioni è presente in quantità inferiori a quelli della molecola.

In una recente sentenza (di assoluzione) emessa dalla Corte d'Appello di Bologna (doc.20 prodotto dalla difesa dell'imputato), impugnata dal Procuratore Generale, si legge – quanto ai "rimedi omeopatici" – che "non è scientificamente provata la loro efficacia nella cura delle malattie né la loro capacità di interagire con i farmaci propriamente detti", affermazione in sostanza condivisibile, mentre opinabile, invece, risulta la apodittica conclusione che gli stessi "quale che sia la loro diluizione, sono prodotti di origine naturale del tutto innocui".

In proposito, pare opportuno richiamare le dichiarazioni rese in dibattimento, in un recente processo celebratosi davanti al Tribunale di Bolzano (doc. 18 prodotto dalla difesa dell'imputato), dal medico e omeopata Giuseppina BOVINA, componente del comitato europeo per l'omeopatia.

La teste, indotta dalla difesa dell'imputata, poi assolta (uno dei legali era l'odierno difensore del dott. Abela), affermò che "il prodotto omeopatico ha la caratteristica di non avere molecola al di sopra della nona CH' e che per questo motivo "non si è ancora arrivati a definire quali possono essere delle sperimentazioni in merito, perché il prodotto omeopatico ha delle caratteristiche che sono assolutamente difformi e diverse da quelle del farmaco". Mentre dei farmaci é conosciuto il meccanismo d'azione, "per quanto riguarda i prodotti omeopatici troviamo delle grandi difficoltà" (pg.52-3 doc.19).

Per detti prodotti - specificò la teste (pg.54-5) - "...al momento attuale non ci sono studi che determinano il loro meccanismo d'azione...Da un punto di vista clinico, se vediamo quali sono gli effetti complessivi, possiamo dire che agiscano sul piano energetico, cioè sul piano regolatore, neuroregolatore...che, somministrati ad alta diluizione, hanno un effetto regolatore sul piano psicologico, sul piano emozionale, questo sì, ma non possiamo dire che se lo prescriviamo, lo somministriamo in un certo modo, il meccanismo d'azione è questo, questo e questo. Purtroppo mancano studi in questo senso...Quello che possiamo vedere è che vengono regolate delle funzioni che però non sono le stesse che noi regoleremmo con un farmaco.....Al momento attuale, dove è una questione di opinioni, non si può dire che la medicina omeopatica sia stata annoverata tra le medicine".

Anche alla luce di queste significative affermazioni, provenienti – lo si ribadisce – da un autorevole medico e omeopata indicato dalla difesa dell'imputato (che ha prodotto il relativo verbale, acquisibile ex art.238

comma 1° c.p.p.), ritiene il giudicante che non sia condivisibile il tentativo, posto in essere dal patrocinio del dott. Abela, di "svilire" l'importanza dei rimedi omeopatici, quasi che la loro assunzione possa essere consigliata, suggerita o prescritta da un *quisque de populo* ovvero assunta autonomamente dalla persona, come se si trattasse di caramelle. La difesa di Francesco Abela ha in sostanza sostenuto che i prodotti omeopatici, pur se venduti in farmacia, sono "da banco" e sono del tutto svincolati dall'esercizio della professione medica.

In realtà dalle affermazioni della d.ssa Bovina si evince che i prodotti omeopatici certamente agiscono "sul piano energetico, cioè sul piano regolatore, neuroregolatore" e che, "somministrati ad alta diluizione, hanno un effetto regolatore sul piano psicologico, sul piano emozionale"; che non esiste ancora una sperimentazione riconosciuta; che sulla medicina omeopatica, comunque, vi sono nella comunità scientifica opinioni discordanti.

Del resto, è noto che l'omeopatia è disciplina che ha trovato spazio anche in ambito accademico ed è attualmente praticata da molti medici chirurghi, i quali fanno parte di associazioni o istituti che hanno ad oggetto tale "medicina non convenzionale", fondata, in sostanza, sulla "terapia del simile" (i sintomi non vanno bloccati ma vanno curati con i sintomi simili, stimolando le difese naturali ed aiutando l'organismo a ripristinare il suo funzionamento; si cura il paziente per eliminare la malattia, le cui cause profonde – e non solo i sintomi – vengono identificati e neutralizzati per impedire le recidive).

Peraltro i medici che praticano l'omeopatia contestano che il rimedio

omeopatico operi come "placebo di lusso" e sostengono, dunque, che esso si basa non su di una suggestione bensì su un rigoroso criterio terapeutico, evidenziando l'importanza di individualizzare la cura, efficace solo se indicata per quella determinata persona, in quello specifico momento e con quella patologia.

Viene anche messa in dubbio la sicura innocuità del farmaco omeopatico, non escludendosi che l'assunzione di un determinato medicinale, a seguito di una errata prescrizione, possa indirettamente scatenare qualche patologia latente.

In materia, dunque, vi sono tanti dubbi e poche certezze.

Sui medicinali omeopatici, poi, vi é stata in Europa ed in Italia una evoluzione legislativa, improntata alla massima cautela e non certamente ad una aperta liberalizzazione.

Limitandosi ai principali provvedimenti, va richiamata la direttiva comunitaria n.92/73, che per la prima volta affrontò in modo specifico la problematica dei farmaci omeopatici, stabilendo anche le procedure per la loro registrazione: quella "semplificata" per alcuni prodotti (quelli con assenza di indicazioni terapeutiche e di una denominazione specifica ovvero di controindicazioni per uso orale ed esterno), quella "non semplificata" per gli altri medicinali privi delle suddette caratteristiche.

L'Italia attuò la direttiva comunitaria con l'approvazione del D. Lgs.

n.185 del 17/3/1995 (poi soggetto a varie modifiche, non sostanziali),
nel quale vennero anche definiti i criteri per la registrazione semplificata di autorizzazione, limitata ai prodotti destinati ad essere

somministrati per via orale ed esterna, che non recano sulle confezioni indicazioni terapeutiche, che hanno un grado di diluizione tale da garantire l'innocuità.

Per tutti gli altri medicinali omeopatici si applicavano, invece, le stesse norme delle specialità medicinali: incompleta ed inesatta, dunque, risulta l'informazione in proposito fornita nei pareri redatti dal dott. Fabroncini, prodotti dalla difesa (doc.21-23), dovendosi evidenziare, in particolare, che per alcuni prodotti omeopatici occorre la prescrizione medica.

Recentemente è stato approvato il D. Lgs. 24/4/2006 sul "codice dei farmaci", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/6/2006 ed in vigore dal 6/7/2006, che recepisce le direttive comunitarie 83/2001 e 94/2003 sui medicinali per uso umano, prevedendo, al capo II, "norme speciali applicabili ai medicinali omeopatici", nelle quali, come già nel D. Lgs. 185/1995, è stata riproposta la distinzione fra prodotti soggetti ad una procedura semplificata di registrazione (artt.16 e 17) ed altri medicinali (art.18).

Ne consegue che l'attività omeopatica non può essere considerata tout court estranea all'esercizio della professione medica. Tutt'altro.

Si consideri - a conferma di questa conclusione - che, a seguito dell'approvazione del d.l. 4/7/2006 (noto come "decreto Bersani"), convertito nella legge 4/8/2006 n.248, è stata consentita la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, con la presenza e l'assistenza di un farmacista iscritto all'albo, dei soli medicinali omeopatici per i quali non era in precedenza prevista la prescrizione

medica (così come chiarito anche nella circolare del 3/10/2006 del Ministro della Salute).

Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile il reato di esercizio abusivo della professione in capo a chi prescrive cure omeopatiche, in quanto le stesse "comportano attività diagnostica e quella prescrittiva dei rimedi suggeriti delle modalità di loro assunzione" (così Cass. 12/2/1999, Cattaneo; in senso conforme cfr. Cass. 11/5/1990, Mancanielle; di recente v. Trib. Reggio Emilia, ord. 4/6/2004).

A prescindere da tale rigoroso orientamento in materia di omeopatia, si osserva che, più in generale, fra i giudici di merito é stato acutamente osservato come, per stabilire se un'attività debba essere ritenuta medica, "occorre avere riguardo alla natura dell'attività stessa e non già al metodo scientifico adoperato"; ai fini della applicazione dell'art.348 c.p., é "irrilevante che diagnosi, profilassi e cura siano effettuate secondo tecniche o metodiche diverse da quelle tradizionali o convenzionali, giacché ciò che conta é che tali attività siano svolte da persona priva delle cognizioni tecnico-scientifiche proprie di chi ha conseguito la prescritta abilitazione, con conseguente pericolo per la salute del cittadino" (Trib. Torino 3/11/2000).

Ritiene il giudicante condivisibile detto orientamento, recepito, peraltro, in alcune recenti pronunzie della Corte di Cassazione (cfr., ad es. Cass. 4/4/2005, Di Lorenzo e Cass. 10/4/2003, Bennati e altro), con le quali è stata riconosciuta la legittimità delle cosiddette medicine alternative, come la chiropratica, la naturopatia, l'iridologia, attività liberamente

esercitabili da parte di chi medico non sia, ma solo a condizione che non si qualifichi come tale, ingenerando nei pazienti una falsa convinzione, e soprattutto che non si sostanzino in atti tipici della professione medica, quali la formulazione di una diagnosi, l'individuazione dei rimedi e la somministrazione degli stessi.

La Suprema Corte ha con efficacia evidenziato che "il rilascio di ricette o la prescrizione di farmaci non perdono il loro carattere «tipico e riservato» agli esercenti la professione medica per il solo fatto che il medicinale prescritto rientri tra quelli liberamente venduti in farmacia, giacché la «prescrizione» di un medicinale da parte di un terzo che si presenta dotato di particolari competenze mediche è destinata comunque ad influire sulle modalità di assunzione del farmaco, sulla durata di tale assunzione, sulla interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative) al farmaco stesso e in definitiva sulla percezione della natura e dei risultati della cura realizzata attraverso il medicinale" (così Cass. 4/4/2005, Di Lorenzo).

In una pronunzia di un giudice di merito, già citata, é stato di recente ritenuto "che l'attività omeopatica integri gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione unicamente nell'eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi di una malattia ovvero nella commercializzazione di prodotti o preparati medici, comunque perseguenti finalità terapeutiche" (Trib. Bolzano, sent. 11/1/2005).

In sostanza, il vero discrimine fra l'esercizio ("protetto", in forza della necessità di tutelare il diritto alla salute - art.32 Cost.) della

professione medica e quello libero (ex art.41 Cost.) di altre figure professionali, quale ad esempio il naturopata, starebbe nel modo in cui al paziente - o cliente - viene indicato l'utilizzo dei prodotti omeopatici. Anche volendo seguire questo orientamento, più favorevole alle tesi difensive, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, detti prodotti venivano prescritti (o suggeriti: la distinzione terminologica non è determinante, anche se l'indicazione su carta intestata, completa di posologia, fa pensare ad una vera e propria "ricetta") con finalità terapeutiche e a seguito di una diagnosi o, quanto meno, di una indagine su determinati disturbi o problemi lamentati dal cliente (rectius: paziente).

In proposito si richiamano le dichiarazioni rese dai testi Gigliola CHIAUZZI, Simona TIRB, Claudia GARAVINI, Maria Rosa BRAGHETTONI, Anna GARAVINI, Antonella VITALI, i quali hanno ricordato tutti di avere ricevuto prescrizioni di farmaci omeopatici, la cui assunzione era intesa ad eliminare i problemi e disagi a causa dei quali essi si erano rivolti al dott. Abela (da alcuni ritenuto un medico od uno psicologo).

Dette dichiarazioni sono state in precedenza riportate anche sul punto specifico; qui si vuole solo rimarcare quanto dichiarato dalla teste Claudia Garavini, la quale somministrò al figlio piccolo Davide, che soffriva di un "problema di abbandono", i prodotti omeopatici prescritti dall'imputato: "mi ha dato una cura e con questa cura è migliorato".

I testi Laura VISANI e Giancarlo GARAVINI non sono stati in grado di ricordare con certezza di avere acquistato – come dichiarato ai

Carabinieri nella fase delle indagini – detti prodotti su suggerimento dell'imputato.

In quasi tutti i casi i prodotti furono assunti (ed i pazienti sentirono di averne tratto beneficio).

Si consideri, inoltre, che la signora Chiauzzi si rivolse all'imputato per sottoporgli un problema alimentare ("avevo il gonfiore nella pancia, intolleranze al cibo": pg.3 trascrizioni udienza 22/6/2006), che poi risolse dopo avere assunto prodotti omeopatici; per un analogo disturbo si recò dal dott. Abela la teste (della difesa) Nicoletta Serofonte, agente di polizia, la quale aveva "problemi di digestione", nel senso che le "rimaneva tutto sullo stomaco con l'agitazione".

Anche in queste situazioni, a fronte di disturbi fisici, venne comunque indicata una terapia.

Ancora più grave fu l'approccio con le clienti Simona TIRB e Alessandra TOSI, che si rivolsero al dott. Abela a causa di un problema fisico (gonfiore alla pancia la prima ed al collo la seconda): in questi casi l'imputato - come si é visto in precedenza - ricondusse ad una sfera psicologica i disturbi esposti, poi risolti dalle "pazienti" a seguito di accertamenti clinici.

L'Abela, dunque, fece una diagnosi da "medico", anche se non corretta e senza utilizzare gli strumenti tipici del professionista.

Già si é detto come il reato di esercizio abusivo della professione sia configurabile indipendentemente dalla correttezza e qualità degli attitipici.

Vi è prova sufficiente, dunque, per ritenere che in alcuni casi il dott. Abela, prescrivendo prodotti omeopatici con finalità terapeutiche e formulando diagnosi, compì atti tipici anche della professione medica.

All'imputato, gravato di un precedente penale specifico (anche se il Pubblico Ministero ha omesso di contestare la recidiva), non vengono concesse le attenuanti generiche.

Considerata la gravità del reato, desunta dagli elementi di cui all'art.133 c.p., valutati altresì gli aspetti soggettivi richiamati nella citata norma, la pena viene determinata in un mese di reclusione, sostituita ex art.53 l. 689/1981 con la corrispondente pena pecuniaria di 1.140 euro di multa. La pena è estinta, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'indulto-approvato con la legge 31/7/2006 n.241.

L'imputato va condannato al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita.

E' chiaro come l'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna possa avere subito, a causa della condotta posta in essere dall'imputato, una diretta lesione di immagine ed anche danni di natura patrimoniale e non solo morale.

Nel corso del processo, però, non sono stati acquisiti elementi per addivenire ad una quantificazione del danno (né, invero, ad un accertamento in concreto dello stesso).

Le parti, pertanto, vengono rimesse al giudice civile; non viene assegnata alcuna provvisionale, in assenza di richiesta della parte civile.

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili.

Le tre coimputate dell'Abela, invece, debbono essere assolte dal delitto loro ascritto in concorso, in mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato, pur in presenza di un apporto causale, variabile nell'entità. Esaminando le singole posizioni, si osserva che Antònella ANCARANI, insegnante presso una scuola materna religiosa di Faenza, conobbe il dott. Abela in occasione di una conferenza dallo stesso tenuta in una scuola, alla quale ella era stata invitata dalla madre di un alunno.

Avendo avuto una buona impressione, la Ancarani, unitamente ad altri insegnanti e genitori della scuola, che avevano assistito a detta conferenza, proposero al consiglio di gestione di invitare il dott. Abela, presentatosi come dottore in filosofia esperto in pedagogia, a tenere un intervento nel 2002 "sulle problematiche dei bambini" (così l'imputata nel corso dell'esame dibattimentale).

Il consiglio di gestione, composto da oltre una ventina di persone (parroco, genitori e insegnanti), approvò l'iniziativa, ripetuta anche nel 2003, allorquando, oltre al dott. Abela, furono invitati a tenere altre conferenze una neuropsichiatria ed un optometrista.

Gli interventi furono effettuati dall'imputato a titolo del tutto gratuito. Capitò che, a seguito della positiva impressione suscitata dal dott. Abela in alcuni genitori, questi si rivolsero alla maestra Ancarani per chiederle di contattare l'imputato.

La Ancarani si limitò soltanto a fornire occasionalmente a quei genitori il

recapito telefonico del dott. Abela (in proposito cfr. le dichiarazioni delle testi Laura Visani e Laura Bassi – pg.28-9 e 70 trascrizioni udienza 22/6/2006).

Non vi fu alcun rapporto di collaborazione e, tanto meno, di tipo economico, fra l'Abela e l'Ancarani.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per l'attività prestata da Barbara MAZZOLI, che era stata allieva del dott. Abela in alcuni corsi dallo stesso tenuti: dall'istruttoria è emerso che assai di rado (per le testi Anna Garavini e Antonella Vitali - pg. 62 e 68 stesse trascrizioni) gli appuntamenti furono fissati dal naturopata grazie all'intervento dell'imputata e gli incontri si tennero presso l'abitazione della stessa in Faenza (nel caso della Vitali).

Quanto a Patrizia BARTOLOMEOLLI, la stessa concesse all'Abela, a titolo di comodato gratuito, l'utilizzo di due stanze di un immobile a lei locato, sito in Punta Marina.

L'imputata ha dichiarato di non avere mai procacciato clienti all'Abela e che molto saltuariamente gli stessi si recavano nella sua attigua erboristeria per acquistare prodotti (mai medicinali omeopatici, che potevano essere venduti solo in farmacia).

L'istruttoria dibattimentale non ha fornito alcun elemento per contrastare queste deduzioni difensive.

Per contro, il dott. Abela ha confermato di non avere avuto alcun tipo di rapporto di collaborazione e tanto meno economico con le coimputate, le quali erano all'oscuro dello specifico contenuto e delle modalità dei colloqui e degli incontri che egli aveva con i propri clienti.

Come visto, l'attività del dott. Abela si presentava all'esterno e si sostanziava "all'interno" come l'esercizio di prestazioni in buona parte lecite: non si era di fronte, dunque, ad un "ciarlatano" o ad un truffatore, bensì - per quello che è emerso dall'istruttoria dibattimentale - ad un professionista, in possesso di diversi attestati e specializzazioni, il quale, tuttavia, nel corso di alcuni rapporti con i clienti, esorbitava dalle proprie competenze, sconfinando nel compimento di atti tipici riservati ad altre professioni.

E' chiaro, allora, che per affermare la responsabilità delle imputate occorrerebbe la prova certa che le stesse fossero ben al corrente dello specifico rapporto instaurato con le pazienti e, in particolare, del saltuario "sconfinamento" da parte del dott. Abela.

In proposito sono apparse condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa delle imputate: detta prova, invero, non è stata in alcun modo acquisita né era verosimilmente esistente ab origine, atteso che vi è stata una sostanziale coincidenza - come emerso nel corso del processo - fra il materiale probatorio acquisito nella fase delle indagini e quello emerso ad esito della articolata istruttoria dibattimentale.

Del resto, lo stesso Pubblico Ministero d'udienza ha richiesto l'assoluzione di Antonella ANCARANI, Patrizia BARTOLOMEOLLI e Barbara MAZZOLI, sostenendo come in dibattimento non sia stata raggiunta la prova della consapevolezza in capo alle stesse delle "abusive" attività svolte occasionalmente dal dott. Abela.

Visto l'art.530 co.2° c.p.p.,

assolve Antonella ANCARANI, Patrizia BARTOLOMEOLLI e Barbara MAZZOLI dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato. Visti gli artt.533 e 535 c.p.p., 53 l.689/1981, 174 c.p. e 1 l.241/2006, dichiara Francesco Massimo ABELA responsabile del reato continuato ascrittogli e per l'effetto lo condanna alla pena di un mese di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di 1.140 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara la pena inflitta interamente condonata...

Visti gli artt.538 e ss. c.p.p.,

condanna Francesco Massimo ABELA al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita e rimette all'uopo le parti davanti al giudice civile.

Condanna l'Abela al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa parte, liquidate in complessivi € 4.000, oltre Cassa e IVA come per legge.

Ravenna, 6 marzo 2007.

IL CANCELLERE - C2

Il giudice

(dott. Piero Messini D'Agostini)

ew Menu D'Agestin